



Amici degli Allori
Associazione di Promozione Sociale

STATUTO¹

COSTITUZIONE - SEDE

Articolo 1

È costituita un'associazione denominata "AMICI DEGLI ALLORI".

L'associazione è iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e, in costanza di iscrizione, assume il titolo di Associazione di Promozione Sociale o APS da riportare, a norma di legge, in tutti i segni distintivi e in tutte le comunicazioni. A partire dall'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al d. lgs. 117/2017 e dalla sua iscrizione nella sezione dedicata, l'associazione potrà integrare anche la denominazione Ente del Terzo Settore o ETS nei propri segni distintivi e nelle comunicazioni.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Firenze, Via Solferino n. 4.

SCOPO

Articolo 3

L'associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a vantaggio dei propri associati, di tutta la città di Firenze e dei suoi visitatori. Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'associazione opera interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d. lgs. 42/2004 e successive modificazioni; di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni; di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione

¹ Modificato dall'assemblea ordinaria del 21 marzo 2019, secondo le disposizioni del d. lgs. 117/2017 e successive modifiche.



Amici degli Allori
Associazione di Promozione Sociale

extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; promozione della cultura della pace tra i popoli; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare, l'associazione ha come scopo la tutela, la conservazione, la valorizzazione del "Cimitero Evangelico agli Allori" e i beni architettonici e artistici ivi contenuti, promuovendo tutte quelle attività che contribuiscano a far conoscere il cimitero nel suo significato di rilevante interesse storico, culturale e artistico.

L'associazione potrà svolgere tutte quelle attività utili al conseguimento delle finalità previste e nello specifico, in via secondaria e strumentale, le attività diverse da quelle istituzionali come definite e individuate dall'art. 6 del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Per lo svolgimento dell'attività sociale, l'associazione si avvale principalmente dell'attività di volontariato degli associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.



Amici degli Allori
Associazione di Promozione Sociale

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del d. lgs. 117/2017 e accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Per le attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 3, ultimo paragrafo, il Consiglio direttivo ne documenterà il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio e presentarlo all'assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il quindici dicembre precedente l'inizio di ciascun esercizio sociale.

ASSOCIATI

Articolo 6

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'associazione stessa.

Gli associati hanno altresì diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, facendone richiesta per iscritto al Consiglio direttivo, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni. L'esame dei libri sociali dovrà avvenire in modo da assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di protezione della riservatezza dei dati personali. L'eventuale decisione di diniego di accesso dovrà essere adeguatamente motivata.

Possono partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e votare direttamente, se maggiorenni.

Articolo 6-bis



Amici degli Allori
Associazione di Promozione Sociale

L'associazione cura la tenuta di un registro nel quale inserire i nominativi degli associati che svolgono la loro attività a titolo volontario non occasionale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfetario. Ai volontari iscritti nell'apposito registro sono rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, anche per tipologia di spesa. In casi di motivata ed eccezionale urgenza, le spese potranno essere rimborsate anche a prescindere da una effettiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Articolo 7

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda.

Possono partecipare all'associazione anche persone giuridiche pubbliche e private, italiane e straniere.

Il Consiglio Direttivo delibera, a suo esclusivo giudizio, in ordine all'ammissione o meno dei nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati a mezzo di posta elettronica e/o ordinaria.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Il socio che intende recedere dall'associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

In mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l'anno successivo ed obbligato anche al versamento della quota associativa.



Amici degli Allori
Associazione di Promozione Sociale

L'esclusione è pronunciata quando il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'associazione.

Sull'esclusione dell'associato delibera l'assemblea.

Articolo 9

Ogni associato è obbligato a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'associazione entro trenta giorni dall'iscrizione e, successivamente, entro il mese di marzo di ogni.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dall'invito di pagamento rivolto all'associato moroso dà luogo alla perdita della qualità di associato.

Sulla esclusione dell'associato moroso delibera il Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ASSEMBLEE

Articolo 10

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- b) nomina, qualora ne sussistano le condizioni, e revoca il revisore dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, e quello preventivo entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



Amici degli Allori
Associazione di Promozione Sociale

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, a mezzo di comunicazione trasmessa per posta elettronica e/o ordinaria a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno, nonché la data, l'orario e il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche per lo stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa annua.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta conservata negli atti dell'associazione.

Lo stesso associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

La delega non può essere attribuita ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente.

Il Presidente nomina il segretario e, qualora lo ritenga necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.

Delle riunioni assembleari viene redatto il verbale redatto dal Presidente e dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 15

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.



Amici degli Allori
Associazione di Promozione Sociale

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Articolo 16

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo quanto stabilisce l'assemblea al momento della relativa nomina.

I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un triennio e sono rieleggibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 26 del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, i dati identificativi dei membri del Consiglio Direttivo sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri mediante avviso inviato anche a mezzo di posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



Amici degli Allori
Associazione di Promozione Sociale

Articolo 20 (Abrogato)

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione, svolgendo, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione e formulando i programmi di attività sociale sulle linee approvate dall'assemblea.

Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. o ad uno o più dei suoi componenti. Ai fini dell'opponibilità ai terzi di tali deleghe si provvede con apposita annotazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 22

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Ai fini dell'opponibilità ai terzi si provvede con apposita annotazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 (Abrogato)

Articolo 24

Il revisore legale dei conti è un professionista nominato dall'assemblea ordinaria con il compito di controllare la gestione finanziaria dell'associazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, effettuare periodiche revisioni di cassa, esprimere il suo parere sui bilanci dell'associazione.



Amici degli Allori
Associazione di Promozione Sociale

L'assemblea procede obbligatoriamente alla nomina del revisore legale dei conti solo nei casi previsti dall'art. 31 del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni, cioè quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La nomina sarà obbligatoria anche qualora l'associazione proceda alla destinazione di un patrimonio per uno specifico affare.

La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo rimborso delle spese.

Articolo 25 (Abrogato)

SCIoglimento

Articolo 26

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra persone estranee all'associazione, e ne determinerà i poteri, stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio che non potrà mai essere ripartito tra gli associati.